



Comune di Tavagnacco
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO IN QUALITÀ DI DIMORANTI ALLA STRUTTURA “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E PER LA GESTIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

Art. 1 (Oggetto e finalità).....	3
Art. 2 (Definizioni)	3
Art. 3 – (Destinatari e requisiti)	4
Art. 4 – (Criteri di valutazione delle domande di accesso ordinario alla Struttura in qualità di dimoranti)	5
Art. 5 (Accesso ordinario alla Struttura)	5
Art. 6 (Aggiornamento graduatoria)	6
Art. 7 (Cancellazione dalla graduatoria).....	7
Art. 8 (Accesso in via eccezionale alla Struttura in qualità di dimoranti).....	7
Art. 9 (Presentazione delle domande di accesso all'avvio della struttura)	8
Art. 10 (Costituzione del Tavolo di co-progettazione e quorum deliberativo).....	8
Art. 11. (Norma di rinvio, rinvio dinamico).....	8
Art. 12 (Entrata in vigore)	8

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. In attuazione al Progetto innovativo, sperimentale e coordinato “Abitare possibile a Tavagnacco” ed in conformità alle Linee guida comunali e regionali, il presente regolamento definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa:
 - a. i requisiti, e le modalità di accesso in qualità di dimoranti nella Struttura “Abitare possibile a Tavagnacco”;
 - b. i criteri di valutazione delle domande di accesso alla Struttura;
 - c. le modalità di gestione della graduatoria di accesso alla Struttura;
2. Il presente Regolamento intende in particolare porre le condizioni per:
 - ridurre e prevenire l’istituzionalizzazione delle persone anziane fragili o non autosufficienti e delle persone disabili ed evitare l’isolamento sociale, l’esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza;
 - accogliere le persone anziane totalmente o parzialmente non autosufficienti o autosufficienti in condizione di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, nonché le persone con disabilità e le persone adulte con problematiche sociali diverse, valutati caso per caso in modo da risultare compatibili e sinergiche a una progettualità complessiva fondata su forme di auto mutuo aiuto, anche intergenerazionale, tra persone con bisogni diversi, che porti a reciproci vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, e favorire la creazione di un ambiente abitativo sereno, protetto e innovativo nel quale le persone possano trovare un sostegno nella fase della vita che stanno attraversando;
 - consentire ai dimoranti nella struttura di partecipare attivamente alle scelte che riguardano loro e la comunità in riferimento alle condizioni, ai bisogni e alle aspettative proprie e di quelle della comunità stessa;
 - potenziare le capacità di autonomia personale e di autodeterminazione, in un’ottica di capacitazione;
 - favorire il recupero della persona evitandone il decadimento psicofisico;
 - stimolare alla vita di relazione;
 - favorire contatti significativi con la realtà sociale;
 - agevolare la promozione di momenti di incontro e di rapporto con l’ambiente esterno;
 - agevolare l’assistenza quotidiana con il soddisfacimento delle esigenze di vita.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Beneficiario:** persona che ha accesso alla struttura in qualità di dimorante;
 - b. Comunità:** insieme dei residenti, associazioni del Comune di Tavagnacco;
 - c. Domanda:** domanda per l’ammissione alla Struttura in qualità di dimoranti;
 - d. Graduatoria:** graduatoria proposta dal Tavolo di co-progettazione che definisce l’ordine di priorità nella ammissione alla struttura, approvata dal Funzionario competente del Comune di Tavagnacco e suoi aggiornamenti;

- e. **Interessato:** persona a favore della quale è stata presentata domanda o il Progetto Personalizzato per l'accesso in Struttura in qualità di dimorante;
- f. **Linee guida comunali:** "Linee guida e risorse a disposizione per la stesura, attraverso lo strumento della co-progettazione, e la realizzazione del progetto innovativo, sperimentale e coordinato denominato "Abitare possibile a Tavagnacco" approvate con deliberazione della Giunta Comunale 16 febbraio 2018 n. 11 e loro eventuali modifiche ed integrazioni;
- g. **Linee guida regionali:** "Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di "abitare possibile" e "domiciliarità innovativa" approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione del 26 ottobre 2017 n. 2089 ed aggiornate con deliberazione n. 1625 del 27 settembre 2019 e loro eventuali modifiche ed integrazioni;
- h. **Progetto:** progetto innovativo, sperimentale e coordinato "Abitare possibile a Tavagnacco" approvato con deliberazione della Giunta Comunale 24 luglio 2019 n. 80 ed eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso;
- i. **Progetto Personalizzato:** Progetto Personalizzato elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)
- j. **Richiedente:** persona che ha presentato la domanda di ammissione in Struttura;
- k. **Struttura:** struttura dedicata al Progetto "Abitare possibile a Tavagnacco";
- l. **Tavolo di co-progettazione:** Ai fini del presente Regolamento è il tavolo istituito per l'esame delle domande e, nei casi previsti, per l'aggiornamento delle graduatorie.

Art. 3 – (Destinatari e requisiti)

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida comunali e dalle Linee guida regionali è rivolto a persone, residenti e non residenti in Comune di Tavagnacco, ultra sessantacinquenni con problemi di autosufficienza o di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione e a persone disabili. Si rivolge inoltre, in conformità alle Linee guida regionali a persone con problematiche sociali diverse purché l'inserimento delle stesse in Struttura sia compatibile e sinergico con la progettualità complessiva.
2. Possono avere accesso ordinario alla Struttura in qualità di dimoranti, previa elaborazione del Progetto Personalizzato di cui all'articolo 5, comma 8, del presente Regolamento:
 - a. le persone ultrasessantacinquenni con problemi di autosufficienza o in condizioni di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, nonché le persone disabili.
 - b. cittadini italiani , cittadini comunitari, cittadini di Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, apolidi in possesso di analogo permesso, cittadini di Paesi terzi familiari di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini di Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno di durata pari o superiore ad un anno, o apolidi in possesso di analogo permesso di durata pari o superiore ad un anno.
3. In via eccezionale possono accedere alla Struttura, ai sensi delle Linee guida Regionali, anche le persone adulte in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo con problematiche sociali diverse valutate caso per caso in modo da risultare compatibili e sinergiche a una progettualità complessiva fondata su forme di auto mutuo aiuto, anche intergenerazionale, tra persone con bisogni diversi, che porti a reciproci vantaggi per tutti i soggetti coinvolti.
4. I requisiti di cui al secondo comma devono essere posseduti dagli interessati al momento della

presentazione della domanda o del Progetto Personalizzato di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, e devono essere mantenuti dai beneficiari per tutta la permanenza in Struttura.

Art. 4 – (Criteri di valutazione delle domande di accesso ordinario alla Struttura in qualità di dimoranti)

1. Per l'accesso ordinario alla Struttura in qualità di dimoranti viene formulata un'unica graduatoria suddivisa in tre sezioni:
 - sezione A per i residenti in Comune di Tavagnacco;
 - sezione B per i residenti negli altri Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale";
 - sezione C per i residenti in Comuni non appartenenti all'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"
2. Le domande inserite nella Sezione C possono essere accolte solo se non ci sono domande in attesa nelle altre due sezioni e le domande inserite nella sezione B possono essere accolte solo se non ci sono domande in attesa nella sezione A.
3. Per la formulazione della graduatoria all'interno delle singole sezioni le domande vengono valutate in base ai seguenti criteri:
 - Indicatore ISEE;
 - situazione familiare;
 - condizione abitativa;
 - bisogno socio-assistenziale e sanitario;
4. Spetta alla Giunta Comunale, su proposta non vincolante del Tavolo di co-progettazione definire il peso da attribuire ai criteri di cui al comma precedente tenendo conto dell'evoluzione nel tempo della condizione della popolazione anziana e disabile e delle finalità che con il presente regolamento si intende perseguire.
5. La Giunta Comunale, su proposta non vincolante del Tavolo di co-progettazione, può definire un punteggio per ogni mese di permanenza della domanda in graduatoria.
6. La posizione della domanda in graduatoria risulta sommando al punteggio ottenuto per ciascuno dei criteri di cui sopra l'eventuale punteggio determinato dalla permanenza della domanda in graduatoria. La Giunta Comunale, su proposta non vincolante del Tavolo di co-progettazione, definisce, ai fini della collocazione della domanda in graduatoria quale criterio o quali criteri prevalgono in caso di parità di punteggio complessivo.

Art. 5 (Accesso ordinario alla Struttura)

1. Per avere accesso in qualità di beneficiario nella Struttura "Abitare possibile a Tavagnacco" è necessario che gli interessati di cui all'articolo 3, comma 2, o chi li rappresenta, o i loro familiari, presentino apposita domanda al Comune di Tavagnacco redatta, preferibilmente secondo il modello che verrà messo a disposizione.
2. Per condividere la stessa unità abitativa deve essere presentata un'unica domanda ed entrambi gli interessati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento. I due interessati vengono collocati nella stessa posizione in graduatoria con il punteggio più favorevole.

3. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Tavolo di co-progettazione:
 - a. esamina la domanda;
 - b. propone l'eventuale rigetto della domanda o assegna, secondo quanto indicato nell'articolo 4 del presente Regolamento, il relativo punteggio;
 - c. propone l'aggiornamento della graduatoria.
4. I termini di cui al comma precedente sono sospesi per consentire di sanare od integrare la domanda. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della domanda il Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione del Tavolo di co-progettazione assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, per regolarizzare e/o integrare la domanda. In caso di inutile decorso del termine la domanda è respinta.
5. Il rigetto della domanda e, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento, ogni aggiornamento della graduatoria è disposto dal Funzionario competente del Comune di Tavagnacco, o da un suo delegato, entro 7 giorni dal ricevimento della relativa proposta.
6. Il provvedimento di aggiornamento della graduatoria è pubblicato previa pseudonimizzazione dei dati all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni. L'ultimo aggiornamento della graduatoria è reso disponibile previa pseudonimizzazione sul sito WEB istituzionale del Comune di Tavagnacco e presso il Responsabile Unico del Procedimento
7. È onere di ciascun richiedente verificare la propria posizione in graduatoria e conservare il codice che consentirà di identificarsi nella graduatoria.
8. L'accesso ordinario alla Struttura in qualità di beneficiario è concesso, sulla base della graduatoria aggiornata, con apposito contratto di ingresso, stipulato fra il Comune di Tavagnacco l'interessato, o un suo rappresentante, o altro familiare dell'interessato, o il richiedente. La sottoscrizione del contratto di ingresso è comunque subordinata alla elaborazione di un Progetto Personalizzato da parte dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) che, tenendo conto delle caratteristiche e delle finalità della struttura, del Progetto e del fatto che comunque i beneficiari debbano garantirsi autonomamente l'assistenza necessaria, dichiara l'idoneità dell'interessato all'inserimento nella struttura.

Art. 6 (Aggiornamento graduatoria)

1. La graduatoria viene aggiornata ogni qualvolta viene presentata una nuova domanda di accesso alla Struttura.
2. Il Tavolo di co-progettazione propone d'ufficio l'aggiornamento dell'eventuale punteggio relativo alla permanenza della domanda nelle liste di attesa ogni qualvolta viene presentata una nuova domanda. I punteggi relativi agli altri criteri vengono aggiornati solo su richiesta dell'interessato (o di un suo rappresentante), o di un familiare dell'interessato, o del richiedente nella prima riunione utile del Tavolo di co - progettazione.
3. Il Funzionario competente del Comune di Tavagnacco aggiorna la graduatoria sulla base degli ISEE in corso di validità presentato dall'interessato (o un loro rappresentante), o da un familiare dell'interessato, o dal richiedente, entro un mese dalla scadenza delle attestazioni ISEE. Nel caso in cui non venga presentata alcuna attestazione ISEE in corso di validità verrà assegnato il punteggio previsto per le domande prive di ISEE.:

Art. 7 (Cancellazione dalla graduatoria)

1. Salvo il caso di gravi e comprovati motivi, determina la cancellazione dalla graduatoria:
 - a. la mancata conferma dell'interesse ad entrare in struttura entro 5, giorni lavorativi, dalla comunicazione della disponibilità del posto;
 - b. la mancata sottoscrizione del contratto di ingresso da parte dell'interessato (o di un suo rappresentante) o di un familiare dell'interessato o del richiedente, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a sottoscrivere il contratto.
2. La cancellazione dalla graduatoria è disposta dal Funzionario competente del Comune di Tavagnacco. Nel caso in cui vengano presentati i gravi comprovati motivi che giustifichino la mancata conferma dell'interesse ad entrare in struttura o la mancata sottoscrizione del contratto nei termini previsti, tale cancellazione può aver luogo solo previo parere conforme del Tavolo di co-progettazione.
3. Per l'interessato cancellato dalla graduatoria per i motivi di cui sopra può essere presentata una nuova domanda di accesso ordinario in qualità di dimorante nella Struttura solo nel caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla data in cui si è verificato il motivo di esclusione.
4. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03 giugno 1971.

Art. 8 (Accesso in via eccezionale alla Struttura in qualità di dimoranti)

1. Le persone di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento, possono accedere alla Struttura in qualità di dimoranti solo in via eccezionale, previa presentazione da parte dell'Assistente sociale di un Progetto Personalizzato definito in sede di UVM che proponga l'inserimento in Struttura dopo averne verificato la compatibilità nonché le sinergie ed i vantaggi che l'inserimento produce rispetto la progettualità complessiva stessa e ai soggetti coinvolti.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione del progetto Personalizzato il Tavolo di co-progettazione:
 - a. esamina il progetto;
 - b. propone l'accoglimento dell'interessato in Struttura o l'eventuale rigetto del Progetto Personalizzato.
3. Il rigetto del progetto o l'accoglimento dello stesso è disposto dal funzionario competente del Comune di Tavagnacco, o da un suo delegato, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa proposta.
4. L'accesso in via eccezionale alla Struttura in qualità di dimoranti è concesso con apposito contratto di ingresso, stipulato fra il Comune di Tavagnacco e l'interessato (o un suo rappresentante) o un familiare dell'interessato o il richiedente, solo nel caso in cui non vi siano domande di accesso alla struttura per una delle tre categorie di persone di cui all'articolo 4, comma 1 del presente Regolamento.
5. La mancata sottoscrizione del contratto di ingresso da parte dell'interessato (o di un suo rappresentante) o un di un familiare dell'interessato o del richiedente, entro 5 giorni lavorativi, dal ricevimento dell'invito a sottoscrivere il contratto determina la decadenza dal beneficio.

Art. 9 (Presentazione delle domande di accesso all'avvio della struttura)

1. All'avvio della Struttura le domande per l'accesso ordinario alla Struttura possono essere presentate solo previa pubblicazione di apposito "avviso di presentazione delle domande di accesso ordinario alla Struttura "Abitare possibile a Tavagnacco" all'Albo Pretorio del Comune di Tavagnacco per 60 giorni.
2. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di cui al comma precedente.
3. Per le persone di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere presentati i Progetti Personalizzati di cui all'articolo 8 del presente Regolamento solo dopo la pubblicazione della prima graduatoria.

Art. 10 (Costituzione del Tavolo di co-progettazione e quorum deliberativo)

1. Ai fini del presente Regolamento il Tavolo di co-progettazione ha carattere tecnico. Al tavolo di co-progettazione partecipano con un solo rappresentante ciascuno e parità di voti il Soggetto Promotore (Comune di Tavagnacco), il Soggetto Attuatore (A.T.I.), il Soggetto Gestore (Associazione di Comunità), il Servizio Sociale del Comune e l'Azienda per i Servizi Sanitari. Per una corretta valutazione delle domande e dei progetti il Tavolo di coprogettazione può sentire chiunque ritenga opportuno.
2. Il Tavolo di Co-progettazione si intende validamente costituito se presenti almeno il 50% dei suoi componenti.
3. La proposta della graduatoria e dei suoi aggiornamenti deve essere approvata con il voto favorevole di almeno l'80% dei componenti del Tavolo di Coprogettazione.
4. In via transitoria, in attesa della costituzione del Soggetto Gestore partecipa al Tavolo di Co-progettazione un rappresentante del "Comitato per l'Abitare Possibile a Tavagnacco"

Art. 11. (Norma di rinvio, rinvio dinamico)

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e ai regolamenti vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali che si applicano nelle more della formale modifica del regolamento.
3. I richiami e le citazioni alle Linee guida contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle Linee Guida stesse.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore quando. diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.¹

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO SORAMEL

CODICE FISCALE: SRMSFN68E08L483V

DATA FIRMA: 03/02/2020 16:43:54

IMPRONTA: 66714267D0D15FCD73BBFBD0DCE13EDE4350C8A5A262A4C1E6D63C827B084843
4350C8A5A262A4C1E6D63C827B084843272B3503EF77AC27D66DD98B1D6E584A
272B3503EF77AC27D66DD98B1D6E584AE7CD4284D40A7C4CC5E12E764A05FB3A
E7CD4284D40A7C4CC5E12E764A05FB3AB9A23A9C4C28CB79F2DFD2849A5392CE